



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 261 del 31 MAG 2016

Oggetto: D.P.C.M. 10.12.2010 – Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010. Delibera CIPE 8/2012. Intervento FG010A/10 Biccari (Fg) “Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell’Olmo - Torrente Calvino” - Importo € 4.000.000,00 - CUP: J75D12000040001 - CIG
Nomina della Società d’Ingegneria IA.ING S.r.l. come soggetto di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112, D.Lgs. 163/2006

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTA** la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

116, a partire dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.21 del 25/05/2012;

VISTA la nota prot.n.13326 del 15/02/2013 con la quale il MATTM trasmette la nota prot.n.1859 del 11/02/2013;

VISTA la nota prot.n. 259 del 11/02/2013 con la quale il MISE ha chiarito che i finanziamenti previsti nella Delibera CIPE sono interamente e pienamente utilizzabili per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG010A/10 Biccari (Fg) "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" nel Comune di Biccari (Fg), per un importo di € 4.000.000,00;

VISTA la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n. 121 del 25.5.2012 nella quale per l'intervento in oggetto viene confermato il finanziamento di € 4.000.000,00 per la sua realizzazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 28/01/2015 con il quale si è provveduto alla nomina del geom. Giuseppina Caterino come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il codice di identificazione FG010A/10 Biccari- "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" nel Comune di Biccari (Fg), per un importo di € 4.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 663 del 24/11/2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione dei lavori di FG010A/10 Biccari - "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo -



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" all'impresa Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, con un ribasso percentuale del 35,9567%, e per l'importo contrattuale complessivamente pari € 1.869.997,45, comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto relativo ai lavori di "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori in data 23.02.2016 per un importo contrattuale pari a € 1.869.997,45 oltre IVA;

VISTO l'avviso pubblico del 1° marzo 2016, riportato sul sito: <http://www.dissestopuglia.it/files/AVVISO-COSTITUZIONE-ELENCO-PROFESSIONISTI.pdf>, con il quale questo ufficio ha avviato le procedure per costituire un proprio elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA l'email inviata dalla società di ingegneria "IA.ING. srl" in data 03.03.2016 (acquisita al nostro protocollo in pari data al n. 746), con la quale ha inviato la documentazione ai fini dell'iscrizione all'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00;

VISTA la nota datata 23.03.2016 con la quale l'operatore economico "Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori" ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento FG010A/10 Biccari - "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino";

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo predisposta dalla struttura commissariale con protocollo n. 1612 del 06.04.2016 e n. 1876 del 14.04.2016 all'Autorità di Bacino della Puglia;

VISTA la richiesta di autorizzazione idraulica sul progetto esecutivo ai sensi del R.D. 523/1904 formulata dalla struttura commissariale con protocollo 2041 del 20.04.2016 alla Regione Puglia (Sezione Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG U.O.);

CONSIDERATO che il progetto esecutivo (comprensivo di tutti i verbali delle conferenze di servizi e pareri acquisiti) da verificare ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006 è disponibile per la consultazione o per il prelievo dei files in formato "*.pdf" dall'area download all'indirizzo: <http://151.9.67.21/download9.51> - digitando come nome utente e password rispettivamente le seguenti credenziali: download9.51 e Ra167\$;

CONSIDERATO che l'art. 16, co. 1 e 2, Capitolato Speciale d'Appalto disciplina tempi e modi di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO che occorre procedere immediatamente alla nomina di un soggetto con le dovute specializzazioni professionali cui affidare il compito di verificare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006 per l'intervento FG010A/10 Biccari (Fg) "Mitigazione rischio



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino";

VISTO lo schema di parcella predisposto dalla società di ingegneria "IA.ING. srl", a seguito della richiesta della Struttura Commissariale, con la quale ha evidenziato che l'importo complessivo al netto del ribasso del 30% è pari ad € 13,433.70 oltre IVA ed oneri previdenziali per l'espletamento dell'incarico di verificare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006, precisando che il tempo per l'espletamento del presente incarico è pari a 15 giorni dal momento in cui viene notificato il presente decreto;

RILEVATO che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire a detto personale l'incarico di verificare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO pertanto di procedere, con l'urgenza che l'intervento richiede, al conferimento dell'incarico per l'espletamento di verificare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006 ed alla conseguente stipula del Disciplinare di incarico per l'espletamento delle funzioni suddette;

RILEVATO che la società di ingegneria "IA.ING. srl" il Certificato di gestione per la Qualità dell'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008;

RILEVATO che la società di ingegneria "IA.ING. srl" risulta possedere esperienza e professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni sopra riportate;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Di conferire, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 36 comma 2, lett. a, D.lgs. 50/2016, l'incarico di verificare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006 per l'intervento codice FG010A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino", società di ingegneria "IA.ING. srl", con sede legale in [redacted] tel. 0832/242193, fax 0832/242193, con Codice Fiscale [redacted] con Partita IVA [redacted] (iaing@pec.iaing.it), per un importo complessivo pari a € 13,433.70 - oltre IVA ed oneri previdenziali.

Articolo 3

CONFIDENTIAL



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al Disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.


Articolo 4

Di dare atto che l'importo complessivo del presente incarico pari a € 13,433.70 - oltre IVA ed oneri previdenziali, grava sul finanziamento previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'intervento individuato con il codice FGO10A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" nel comune di Biccari (Fg).

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla società di ingegneria "IA.ING. srl", al RUP, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA "VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, D.LGS. 112/2006" PER L'INTERVENTO
FG010A/10 - "MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. TORRENTE ORGANO - TORRENTE
CALCARE - SAN PIETRO - CANALE DEL TUFO - VALLONE DELL'OLMO - TORRENTE
CALVINO" NEL COMUNE DI BICCARI (FG).**

TRA

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, con sede in Bari Via D. Cotugno, n. 49/A, (CF 93394550722); rappresentato dal Commissario Straordinario Delegato Soggetto Attuatore ing. Antonio Pulli - In seguito indicato come "Commissario" o "Committente";

E

La società di ingegneria "IA.ING. srl" con sede legale in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, tel. 0832/242193, fax 0832/242193, con Codice Fiscale **[REDACTED]**, con Partita IVA **[REDACTED]**, (iaing@pec.iaing.it)

PREMESSO

- che nell'allegato 1 all'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il codice **FG010A/10 - "MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. TORRENTE ORGANO - TORRENTE CALCARE - SAN PIETRO - CANALE DEL TUFO - VALLONE DELL'OLMO - TORRENTE CALVINO" NEL COMUNE DI BICCARI (FG)**., per un importo complessivo di € 4.000.000,00;
- che con Decreto Commissariale n. 183 del 23/04/2013, è stato finanziato l'intervento **"MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. TORRENTE ORGANO - TORRENTE CALCARE - SAN PIETRO - CANALE DEL TUFO - VALLONE DELL'OLMO - TORRENTE CALVINO"**- individuato con il codice di identificazione **FG010A/10** - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- che detto importo costituisce il limite di spesa invalicabile entro il quale deve essere eseguito il progetto di che trattasi;
- che con Decreto Commissariale n. 663 del 24/11/2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione dei lavori di FG010A/10 Biccari - "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcarea - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" all'impresa Consorzio

REDACTED

REDACTED

REDACTED

REDACTED

Stabile Progettisti e Costruttori, con un ribasso percentuale del 35,9567%, e per l'importo contrattuale complessivamente pari € 1.869.997,45, comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che occorre conferire, nelle more della stipula del contratto l'incarico Professionale di Servizi di Ingegneria e Architettura (Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 112, d.lgs. 163/2006) dei lavori in questione;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio del Commissario, affida alla società di ingegneria, sopra citata di seguito denominato "società", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la "Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006" per i lavori relativi all'intervento individuato con il **FG010A/10 - "MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. TORRENTE ORGANO - TORRENTE CALCARE - SAN PIETRO - CANALE DEL TUFO - VALLONE DELL'OLMO - TORRENTE CALVINO" NEL COMUNE DI BICCARI (FG)**, - per l'importo complessivo di € 13,433.70, oltre oneri previdenziali e IVA, secondo le condizioni contrattuali riportate nel presente "Disciplinare" comprendente la seguente prestazione:

- verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006.

ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006

La società che verifica la progettazione accerta, oltre la corrispondenza fra gli elaborati scritto-grafici da esaminare e il livello di progettazione raggiunto (esecutivo - art. 53, co. 1, D.P.R. 207/2010), anche la conformità degli stessi elaborati alla normativa (tecnica, ambientale e urbanistica) vigente (art. 112, co. 1, D.Lgs. 163/2006).

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati (art. 45, co.1, D.P.R. 207/2010).

Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e approfondite in relazione alla natura e alla complessità dell'opera (art. 54, co. 2, D.P.R. 207/2010).

La verifica (sulla base dei criteri affidabilità, completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità), deve accertare in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto (art. 45, co.2, D.P.R. 207/2010).

La società deve:



- a. controllare l'affidabilità della progettazione, consistente nel verificare se: i) sono state applicate le norme specifiche e le regole tecniche di riferimento per la redazione del progetto; ii) vi è coerenza fra le ipotesi progettuali poste a base e le elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza (art. 52, co. 1, lett. a, D.P.R. 207/2010);
- b. controllare la completezza e l'adeguatezza della progettazione, consistente nel verificare se: i) vi è corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; ii) vi sono tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; iii) se il progetto si presenta in funzione del quadro esigenziale; iv) se le informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati sono esaustive; v) se le modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame sono esaustive; vi) se sono state ottemperate le obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione (art. 52, co. 1, lett. b, D.P.R. 207/2010);
- c. controllare la leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione, consistente nel verificare se il linguaggio, le informazioni e i calcoli degli elaborati sono: i) leggibili; ii) comprensibili e ripercorribili; iii) coerenti tra i diversi elaborati (art. 52, co. 1, lett. c, D.P.R. 207/2010);
- d. controllare la compatibilità della progettazione, consistente nel verificare se le soluzioni progettuali degli elaborati sono rispondenti: i) ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente (art. 53, co. 2, lett. a, D.P.R. 207/2010); ii) alle normative assunte a riferimento e alle prescrizioni, in merito: all'inserimento ambientale; all'impatto ambientale; alla funzionalità e fruibilità; alla stabilità delle strutture; alla topografia e fotogrammetria; alla sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; all'igiene, salute e benessere delle persone; al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; alla sicurezza antincendio; all'inquinamento; alla durabilità e manutenibilità; alla coerenza dei tempi e costi; alla sicurezza ed organizzazione del cantiere (art. 52, co. 1, lett. d, D.P.R. 207/2010).

La società deve verificare tutte la documentazione progettuale. In particolare le relazioni generali, le relazioni di calcolo, le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici, la documentazione relativa ai capitolati, ai documenti prestazionali e allo schema di contratto, la documentazione economica, il Piano di Sicurezza e di coordinamento.

La relazione generale deve essere coerente e coordinata con gli elaborati del livello progettuale esaminato e con quello precedente (art. 52, co. 1, lett. d1, D.P.R. 207/2010 - art. 53, co. 2, lett. a, D.P.R. 207/2010);

Le relazioni di calcolo devono contenere: a) la corretta destinazione dell'opera e la compatibilità con le vigenti disposizioni normative (art. 53, co. 2, lett. b1, D.P.R. 207/2010); b) il dimensionamento per ogni componente dell'opera in modo leggibile e chiaro (art. 52, co. 1, lett. c2, D.P.R. 207/2010 - art. 53, co. 2, lett. b2, D.P.R. 207/2010); c) riferimenti congruenti agli elaborati grafici, prestazionali e capitolari (art. 53, co. 2, lett. b3, D.P.R. 207/2010); d) il corretto dimensionamento degli elementi più critici (art. 53, co. 2, lett. b4, D.P.R. 207/2010); e) riferimenti sull'economicità della durabilità e manutenibilità dell'opera (art. 53, co. 2, lett. b5, D.P.R. 207/2010);

Le relazioni specialistiche devono contenere la coerenza con le norme (tecniche, urbanistiche, ambientali) cogenti (art. 53, co. 2, lett. c, D.P.R. 207/2010);

Gli elaborati grafici devono identificare in termini geometrici ogni elemento dell'opera (art. 53, co. 2, lett. d, D.P.R. 207/2010);

I capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto devono adeguatamente qualificare ogni elemento dell'opera (art. 53, co. 2, lett. e, D.P.R. 207/2010);

La documentazione di stima economica deve essere redatta con i prezzi unitari dei listini ufficiali vigenti nell'area interessata (corredando i prezzi eventualmente con le analisi prezzi dei nuovi prezzi) coerentemente e correttamente alla qualità dell'opera e alla complessità delle lavorazioni rappresentate sugli elaborati grafici e descrittivi, adottando metodi di misura usuali o standard (art. 53, co. 2, lett. f, D.P.R. 207/2010). Inoltre il computo metrico estimativo e lo schema di contratto devono individuare la categoria prevalente, le categorie scorporabili con o senza obbligo di qualificazione (non prevalenti ma superiore al 10%), le categorie subappaltabili e le categorie subappaltabili di opere tecnologicamente complesse con importo superiore al 15% (di cui all'art. 37, co. 11, D.Lgs. 163/2006). In caso di progetti che prevedano piani di gestione e manutenzione, le stime economiche debbano essere riferite a opere simili, adottando metodologie accettabili dalla scienza (art. 53, co. 2, lett. f, D.P.R. 207/2010).

Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere tutte le tipologie di lavorazioni e riportare correttamente i costi della sicurezza da PSC (art. 53, co. 2, lett. g, D.P.R. 207/2010);

Il quadro economico deve riportare: a) l'importo dei lavori (misura o a corpo); b) oneri della sicurezza, da PSC; c) somme a disposizione della stazione appaltante. Quest'ultima deve contenere: a) lavori in economia; b) rilievi, accertamenti e indagini; c) allacciamenti ai pubblici servizi; d) imprevisti; e) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; f) accantonamento che tenga conto dell'inflazione e di eventuali variazioni per circostanze eccezionali dei singoli prezzi (art. 133, co. 3 e 4, D.Lgs. 163/2006); g) spese per incentivi (art. 90, co. 5, D.Lgs. 163/2006); h) spese per assicurazioni (art. 92, co. 7-bis, D.Lgs. 163/2006); i) spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori; l) spese per verifica e validazione; m) spese per commissioni giudicatrici; n) spese per pubblicità; o) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; p) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (art. 53, co. 2, lett. h, D.P.R. 207/2010);

Infine il soggetto di verifica deve accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione (art. 53, co. 2, lett. i, D.P.R. 207/2010).

L'attività di verifica deve essere documentata attraverso la redazione di appositi rapporti del soggetto preposto alla verifica corredati da verbali, in contraddittorio con il progettista (art. 54, co. 6, D.P.R. 207/2010).

Il rapporto conclusivo deve riportare le risultanze dell'attività svolta e deve accertare l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori (o del RUP in caso non sia stato nominato il direttore dei lavori - art. 106, co. 1, cpv. 2, D.P.R. 207/2010) della attestazione in merito: a) all'accessibilità delle aree all'assenza di impedimenti sopravvenuti anche in relazione al terreno (art. 106, co. 1, D.P.R. 207/2010 - art. 54, co. 7, D.P.R. 207/2010).

Il progetto esecutivo (comprensivo di tutti i verbali delle conferenze di servizi e pareri acquisiti) da verificare ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006 è disponibile per la consultazione o per il prelievo dei files in formato "*.pdf" dall'area download

all'indirizzo: <http://151.9.67.21/download9.51> - digitando come nome utente e password rispettivamente le seguenti credenziali: download9.51 e Ra167\$;

Il progetto definitivo (comprensivo di tutti i verbali delle conferenze di servizi e pareri acquisiti) è disponibile per la consultazione o per il prelievo dei files in formato "*.pdf" dall'area download all'indirizzo:

https://www.pleiade.it/dissestos_id/imprese/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=1786&backPage=cGfnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hiciUyNnVybCUzRCUyRmFpc3Nlc3Rvc3VkJTJGaW1wcmVzZSUyRnNvdXJjaW5nJTJG&hmac=53d06faf3233c658ed760a2e7fa7c845

ART. 3) Condizioni

La società dichiara che:

- a. è in possesso di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA);
- b. ha costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, garantendo l'indipendenza e l'imparzialità;
- c. non ha partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello (art. 50, co. 4, D.P.R. 2017/2010);
- d. non ha in corso e non ha avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione;
- e. si impegna, a partire dalla data odierna, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico (art. 48, co. 1, lett. b, D.P.R. 207/2010).

Nei limiti delle attività di verifica, la società incaricata della verifica risponde a titolo di inadempimento: a) del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione; b) della mancata acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni. L'unica responsabilità non imputabile al soggetto preposto alla verifica è quella derivante dalle scelte progettuali o dal procedimento di calcolo adottato (art. 56, co. 1, D.P.R. 207/2010)

L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo (art. 49, co. 5, D.P.R. 207/2010)

La società è tenuta a richiedere documentazione integrativa per iscritto, che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART. 4) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato nei seguenti tempi per ciascuna fase in cui si articola.

4.2 Tempi per la fase di esecuzione I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo della verifica, a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e all'appalto dei lavori e si concluderanno con il rapporto conclusivo della verifica.

4.3 Prestazioni in fase di esecuzione:

- I termini per l'espletamento delle prestazioni di verifica e attività connesse sono pario a 15 giorni a partire dal giorno di sottoscrizione del presente disciplinare.

4.4 La società può chiedere, con comunicazione scritta, documentazione integrativa una sola volta al RUP o alla stazione appaltante e ai progettisti. La richiesta ferma i tempi di cui al punto 4.3 e riprendono nel giorno in cui il RUP o la stazione appaltante e/o i progettisti trasmettono la documentazione richiesta.

ART. 5) PENALI

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale raggugliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (verifica ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006).

La penale verrà applicata in caso di redazione o consegna tardiva del rapporto conclusivo, per ogni giorno oltre i termini previsti dal presente disciplinare;

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista/società.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

ART. 6) PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Sarà facoltà dell'Amministrazione committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona della società incaricata, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa della società medesima.

ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è stato calcolato con il DM 143/2013 applicando un ribasso del 30%, pattuito per complessivi € 13,433.70 oltre *oneri previdenziali e IVA*.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

La società incaricata rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a

qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò la società incaricata rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

ART. 8) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella che potrà essere emesso, con le seguenti modalità:

ART. 9) ASSICURAZIONE - CAUZIONE

La società è munita di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica. Tale polizza deve essere posseduta dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare ed è a carico della società (art. 112, co. 4-bis, D.Lgs. 163/2006)

La polizza professionale richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica può essere specifica limitata all'incarico per una durata fino al rilascio del certificato di collaudo o generale. Nel primo caso il massimale richiesto deve essere pari al 5% del costo dell'opera. Nel caso, invece, di polizza professionale generale, è necessario di una dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisce il massimale in funzione dell'importo dei lavori e della complessità dell'opera. (art. 57, co. 1, D.P.R. 207/2010)

La società incaricata è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale sotto riportata:

Compagnia di assicurazione _____, Polizza n.
_____ del _____.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando la società incaricata contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione di sua competenza o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

10.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno alla società incaricata in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/201;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

10.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 11) SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società incaricata è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che la società abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.

ART. 14) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie la società incaricata non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

ART. 15) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

15.1 La società incaricata è obbligata, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

15.2 La società incaricata è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

15.3 Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore della società incaricata, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta e dei risultati dell'incarico.

15.4 Durante tutto l'espletamento dell'incarico la società o un suo delegato dovrà essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

15.5 La società elegge domicilio, per tutta la durata dell'incarico, presso con sede legale in ~~.....~~

ART. 16) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico della società.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì

La società

Timbro e Firma

Il Soggetto Attuatore
Ing. Antonio Pulli

